

ACC

10000/142/311

FIRMS WITH HEAD O
FEB. - APR. 1944

10000/142/311

FIRMS WITH HEAD OFFICERS IN ENEMY OCCUPIED TERRITORY
FEB. - APR. 1944

REAR HEADQUARTERS
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 Legal Subcommittee
 AGC 194

ART/ap

AGC/4034/2/L

18 April 1944.

SUBJECT : Property of absentees.

TO : Civil Affairs Branch
 GHQ M.E.F.
 (for attention of COL. E.F.M. MAXWELL).

1. In the absence of Col. Upjohn, the decrees referred to in your letter of the 11 April 1944 have been compared, and it would appear that the assumptions inferred from the queries raised in the last paragraph thereof are substantially correct. It should be stated, however, that R.O.M. No. 8/B of 15 Nov. 1943 is about to become the law of occupied Italian territory by virtue of the implementation of this decree in A.G.C. territory, through the medium of the Official Gazette.

2. This step is in harmony with the policy now adopted of co-ordinating, as far as possible, the respective administrations of occupied and unoccupied Italian territories in preparation for the handing over of further areas.

3. In view of the remarks in the penultimate paragraph of your letter, it is thought that the attached circular exemplifying the machinery adopted for implementation of Italian decrees may prove useful.

RICHARD H. WILMER,
 Lt. Colonel C.A.C.,
 Deputy Chief Legal Officer

16 Enclosed :
 Circular and
 receipt form

~~Copy to Acc/4034/2/L~~

0 6 4 9

No. 356/B/14.

Civil Affairs Branch,
G.H.Q., M.E.F.

11th April, 1944.

My dear *Lt. John*

I should be very grateful if you could get somebody in your office to investigate this matter and let me know what the explanation is.

On the 19th January, 1942, the King of Italy issued a Royal Decree-Law No. 87 which enabled Italian Tribunale to appoint special curators to protect the interests of Italian prisoners of war in the hands of the enemy and also of Italian citizens interned by the enemy or in enemy territory not occupied by Italian forces or in territory occupied by the enemy.

On the 15th November, 1943, the Italian King issued a further Royal Decree-Law No. 81B with no reference to the preceding one and empowering the Tribunale to appoint a special curator to safeguard the interests of any physical or juristic Italian person residing or having his place of business in territory of the State occupied by the enemy.

The only substantial difference that I can see between these two enactments is that the first applies only to physical persons, whereas the second applies also to juristic persons. A further distinction might perhaps be drawn between the territorial limitations expressed in the first article of each decree. The first one refers to people in enemy territory or in territory occupied by the enemy. But the second one speaks of territory of the State occupied by the enemy.

It is desired if possible to extend either or both these enactments to the Italian colonies which we occupy in order to give the courts power to appoint curators who will relieve our custodian of enemy property of responsibility. But I feel that I cannot recommend the Chief Civil Affairs Officer to authorise the publication of these Decrees as Italian laws without knowing more about them.

I should be very grateful if you could let me have an explanation of why both of these two Laws were thought to be necessary and why the second does not refer to the first. Has it anything to do with the fact that when the first law was made the legitimate government of Italy was firmly established and the only enemies in contemplation were Great Britain and her Allies, whereas now only a small part of Italy is occupied by the legitimate government, a large part is occupied by the German enemy and a still larger part is occupied by Great Britain and her Allies, whose status is still technically that of enemy?

to appoint special curators to protect the interests of Italian prisoners of war in the hands of the enemy and also of Italian citizens interned by the enemy or in enemy territory not occupied by Italian forces or in territory occupied by the enemy.

On the 15th November, 1943, the Italian King issued a further Royal Decree-law No. 81B with no reference to the preceding one and empowering the Tribunale to appoint a special curator to safeguard the interests of any physical or juristic Italian person residing or having his place of business in territory of the State occupied by the enemy.

The only substantial difference that I can see between these two enactments is that the first applies only to physical persons, whereas the second applies also to juristic persons. A further distinction might perhaps be drawn between the territorial limitations expressed in the first article of each decree. The first one refers to people in enemy territory or in territory occupied by the enemy. But the second one speaks of territory of the State occupied by the enemy.

It is desired if possible to extend either or both these enactments to the Italian colonies which we occupy in order to give the courts power to appoint curators who will relieve our custodian of enemy property of responsibility. But I feel that I cannot recommend the Chief Civil Affairs Officer to authorise the publication of these Decrees as Italian laws without knowing more about them.

I should be very grateful if you could let me have an explanation of why both of these two Laws were thought to be necessary and why the second does not refer to the first. Has it anything to do with the fact that when the first law was made the legitimate government of Italy was firmly established and the only enemies in contemplation were Great Britain and her Allies, whereas now only a small part of Italy is occupied by the legitimate government, a large part is occupied by the German enemy and a still larger part is occupied by Great Britain and her Allies, whose status is still technically that of enemy?

Yours sincerely

E. F. M. Maxwell

(Col. E. F. M. Maxwell)

Colonel Upjohn,
Legal Sub-Commission,
H.Q., A.C.C.,
C.M.F.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

12 April 44

ACC/4034/2/E

SUBJECT: Representation of firms (Enti, Societa, Imprese, etc.) having their Head Offices in enemy occupied territory.

TO : All Subcommissions and Regional Commissioners.

1. The Minister of Finance has drawn the attention of the Minister of Justice and in turn of this Subcommission to the regrettable inconsistency existing at present in AMG territories in connection with the procedure of appointment of legal representatives of concerns of all description having their Head Office in enemy territory.

2. The Minister has forwarded to this Subcommission a number of specific cases which amply prove that the situation is not altogether satisfactory and that representatives are appointed by methods which vary not only between Regions and Provinces, but even in the same Province. Consequently, third parties and especially financial institutions are placed in a very delicate position when having to deal with such representatives, whose powers may be opened to question in the future.

3. To meet this situation in non-occupied territory, the Italian Government has promulgated on 15 November 43 a RUL No. 88 (copy enclosed) which appears to have given satisfaction to all concerned.

4. It is proposed to render this RUL operative in AMG territory at an early date and RULs are requested to give the necessary instructions that no legal representatives as described above will be appointed except in accordance with the provisions of the said RUL.

G. R. URBAN,
Colonel
Chief Legal Officer.

Enclosure: Copy RUL 88.

COPY

REGIO D'IRLINO-LAGEE 15 Novembre 1943, n.8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO MANUELLO III

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'IRLINO

Visto l'Art.18 della Legge 19 Gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

ART. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

13

ART. 3

Il presente decreto che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle assemblee legislative per la

Visto l'Art.18 della Legge 19 gennaio 1939 n.129 ;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n.2/B ;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra ;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

A R T . 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità Italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

A R T . 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

13

A R T . 3

Il presente decreto che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il re-

(2)

lativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943 .

VITTORIO EMANUELE

Badoglio - Piccardi

Visto : (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n.1/B)
Il Guardasigilli : BADOGLIO .

Rappresentanza di Enti,
Società ed Imprese.-

La rappresentanza legale a tutti gli effetti di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico od aventi sedi, filiali, rappresentanze od agenzie nel territorio liberato, i cui organi amministrativi trovansi però in territorio ancora occupato dal nemico è stata regolata col R.D.L. 15/1/43 n.8/B, disponendosi la nomina di un curatore speciale o di un commissario con la determinazione dei poteri agli stessi spettanti. Tale nomina con specificazione di poteri, in virtù del suddetto decreto, può esser fatta dall'autorità giudiziaria e se trattasi di un ente pubblico la nomina del commissario viene disposta dal Capo del Governo.

Il suddetto R.D.L. non si applica però nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Foggia soggette ancora alla giurisdizione dell'A.M.G.

Nei suddetti territori si seguono procedure diverse e non uniformi, ingenerando grave perplessità in una situazione molto delicata per la validità delle obbligazioni che le imprese industriali singole o collettive devono contrarre soprattutto in rapporto anche ai noti finanziamenti per la ricostruzione della vita economica della Nazione.

Invero, dalle pratiche finora sottoposte all'esame di questo Istituto, abbiamo potuto rilevare i seguenti procedimenti:
1) Si è verificato il caso che una società (I.L.V.A.) avente la sua sede con i relativi organi amministrativi e deliberativi in territorio occupato dal nemico, aveva rilasciata già prima dell'aristizio una procura e due direttori per la gestione degli stabilimenti in Bagnoli e Torre Annunziata contenente poteri di semplice ordinaria amministrazione. Il Tribunale di Napoli, con un provvedimento emesso in sede di volontaria giurisdizione ha creduto poter interpretare tale procura, ritenendo la stessa valida anche per gli atti di straordinaria amministrazione quale la richiesta di finanziamento al nostro Istituto per la ricostruzione dei guindicati stabilimenti industriali.

Tale provvedimento non appare pienamente legittimo e sembra che il Tribunale abbia in tal modo esorbitato dai suoi poteri non potendo a nostro avviso l'interpretazione di una procura formare oggetto di provvedimento di volontaria giurisdizione, potendosi nel caso in esame giustificare l'intervento del magistrato soltanto in sede di esame giurisdizionale, ritenendosi devoluto al Magistrato, per analogia,

La rappresentanza legale a tutti gli effetti di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico od aventi sedi, filiali, rappresentanze od agenzie nel territorio liberato, i cui organi amministrativi trovansi però in territorio ancora occupato dal nemico è stata regolata col R.D.L. 15/1/43 n. 8/B, disponendosi la nomina di un curatore speciale o di un commissario con la determinazione dei poteri agli stessi spettanti. Tale nomina con specificazione di poteri, in virtù del suddetto decreto, può esser fatta dall'autorità giudiziaria e se trattasi di un ente pubblico la nomina del commissario viene disposta dal Capo del Governo.

Il suddetto R.D.L. non si applica però nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Foggia soggette ancora alla giurisdizione dell'A.M.C.

Nei suddetti territori si seguono procedure diverse e non uniformi, ingenerando grave perplessità in una situazione molto delicata per la validità delle obbligazioni che le imprese industriali singole o collettive devono contrarre soprattutto in rapporto anche ai noti finanziamenti per la ricostruzione della vita economica della Nazione.

Invero, dalle pratiche finora sottoposte all'esame di questo Istituto, abbiamo potuto rilevare i seguenti procedimenti:

1) Si è verificato il caso che una società (I.L.V.A.) avente la sua sede con i relativi organi amministrativi e deliberativi in territorio occupato dal nemico, aveva rilasciata già prima dell'armistizio una procura e due direttori per la gestione degli stabilimenti in Bagnoli e Torre Annunziata contenente poteri di semplice ordinaria amministrazione. Il Tribunale di Napoli, con un provvedimento emesso in sede di volontaria giurisdizione ha creduto poter interpretare tale procura, ritenendo la stessa valida anche per gli atti di straordinaria amministrazione quale la richiesta di finanziamento al nostro Istituto per la ricostruzione dei suindicati stabilimenti industriali.

Tale provvedimento non appare pienamente legittimo e sembra che il Tribunale abbia in tal modo esorbitato dai suoi poteri non potendo a nostro avviso l'interpretazione di una procura formare oggetto di provvedimento di volontaria giurisdizione, potendosi nel caso in esame giustificare l'intervento del magistrato soltanto in sede contenziosa. Nè può, ritenersi devoluto al Magistrato, per analogia,

- 2 -

il potere derivante dal R.D.L. 19/1/43 n.87 che lo autorizza a procedere alla nomina di un curatore speciale per le persone fisiche o giuridiche che trovansi in territorio nemico, tanto più che tale disposizione di legge consente soltanto la nomina di un curatore speciale per i soli atti di ordinaria amministrazione o conservativi o che non consentano dilazione.

2°) Si è verificato il caso di nomina di un Commissario straordinario con tutti i poteri degli organi deliberativi ed amministrativi per una società avente la sua sede in Napoli (Navalmeccanica). Tale nomina è stata fatta con decreto del Prefetto di Napoli in esecuzione di poteri a lui demandati dal G.M.A. ed in virtù dell'art.19 del vigente testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

Per quanto sia a nostra conoscenza non risultano pubblicate norme da parte del Governo Alleato che determinino i poteri del Prefetto per i territori delle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Foggia.

Il semplice riferimento all'articolo 19 della legge Comunale e Provinciale, non può a nostro avviso, ritenersi nella specie, pienamente giustificativo del decreto prefettizio. Invero, con detto articolo, al Prefetto sono devoluti, senza peraltro una esatta specificazione, poteri molto lati facoltandolo ad adottare i provvedimenti che crede indispensabili, nel pubblico interesse, per motivi di necessità e di urgenza. E soltanto per gli Enti locali, soggetti alla tutela amministrativa della Prefettura il Prefetto può nominare appositi commissari con i poteri degli organi ordinari di tali enti.

Il decreto del Prefetto importa invece una ingerenza dell'organo di tutela dell'ordine pubblico con sfera di applicazione nel diritto pubblico, nella sfera patrimoniale ed amministrativa di enti privati, soggetti alle norme del diritto privato.

Soltanto motivi eccezionali e di assoluta urgenza nel pubblico interesse, potrebbero giustificare l'intervento del Prefetto.

3°) Si è verificato infine il caso in cui la nomina del Commissario per una società avente sede in Napoli (Manifatture Cotoniere M.li) è stata fatta con un ordine regionale emanato dal quartier generale del G.M.A.

(10)

- 3 -

A derimere i dubbi e le incertezze per i motivi su esposti in una questione così delicata che potrebbe avere non livi ripercussioni nei confronti delle Società, imprese od enti ed attinenti alla validità delle loro obbligazioni, riteniamo che il mezzo migliore sarebbe quello che l'efficacia del citato R.D.L. 15/11/1943 fosse riconosciuto anche per i territori occupati dal G.M.A. estendendosi il decreto anche a quelle società le quali pur avendo la loro sede nei territori delle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Foggia, hanno i loro organi deliberativi ed amministrativi privi dei loro titolari perchè assenti o rimossi dalle rispettive cariche.

F.to Rossignoli

- 2 -

(Allegato 1) segue

e al numero 5 è concessa loro facoltà" di esigere tutte le somme e valori che siano per qualsiasi titolo dovuti, alla Società da chicchessia anche procedendo a prelievi a valori su fidi concessi alla Società. Poichè in detta ampia dizione deve ritenersi compresa per interpretazione grammaticale e logica della volontà delle parti anche la facoltà di ottenere anticipazioni dagli Istituti di Credito a favore di detti Stabilimenti di Bagnoli e di Torre Annunziata, essendo evidente l'intenzione dell'"Ilva" di assicurare il funzionamento di essi in previsione delle inevitabili complicazioni derivanti dallo stato di guerra.

Viste le conformi conclusioni del P.M. abilita i mandatarî, Ing. Pagliuca e Comandante Ottorino De Cupis anche a richiedere a Istituti di Credito, compreso il Banco di Napoli, i finanziamenti occorrenti per la ricostruzione di detti stabilimenti in relazione al R.D.L. del 13/12/43 n.26/B. Così deciso in Camera di Consiglio della 1ª Sezione del Tribunale Civile e Penale di Napoli dai Sigg.ri Benigno Raffaele - Presidente Cav. Lipari Giuseppe e Cav. Alotta Empedocle-Giudici.

Sottoscritto il 25/2/44 - Il Presidente R. Benigno

Il Cancelliere Corona

Bolletta n.216 del 26/2/44. Esatte L.24.30 per tassa speciale di bollo più 0,15 di provvigione.

Il Direttore F. Maddalena

Per copia conforme a richiesta del Sig. Cavaliere

Napoli, 27.2.44

Il Cancelliere F. Romano

7

ALLEGATO N. 2

n. 15351 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI

N A P O L I

Ritenuto che l'Azienda della Navalmeccanica S/A è rimasta senza la normale rappresentanza indispensabile per l'attività dello stabilimento e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali;

Considerato che occorre pertanto provvedere alla nomina di un amministratore straordinario per la gestione di detta Società;

Visto l'art.19 del volgente T.U. della Legge Comunale e Provinciale:

D E C R E T A

Il Comm. Giovanni Alfredo Pattison è nominato Commissario Straordinario per la gestione e l'amministrazione della S/A/ Navalmeccanica con tutti i poteri e le responsabilità del Presidente, del Consigliere Delegato e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Napoli, 6 Dicembre 1943

Il Prefetto
F^o E. Cavalieri

Per copia conforme
Il Segretario
F^o

7

Napoli, 7 Marzo 1944 (6)

ALLEGATO N. 3

R. PREFETTURA DI NAPOLI

DIV. GAB. N. DI PROT. 19352

Oggetto: Nomina di Commissari presso le
Aziende Industriali

Ai fini delle ulteriori operazioni finanziarie impegnative per i rispettivi Enti, comunico che in base ai poteri concessimi dal Governo Militare Alleato, ho proceduto alla nomina di commissari per la straordinaria gestione delle seguenti aziende industriali, con i poteri e le responsabilità del Presidente, del Consiglio Delegato e del Consiglio di Amministrazione delle rispettive Società, nelle persone e fianco indicate:

- 1) Soc.An. NAVALMECCANICA - Comm. GIOVANNI ALFREDO PATTISON
- 2) S/A. SILURIFICIO ITALIANO - Comm. GIOVANNI ALFREDO PATTISON
- 3) S/A ALFA ROMEO - Ing. Mario DALEA GUDA
- 4) S/A INDUSTRIE MECCANICHE MERIDIONALI - Ing. LEOPOLDO DE LIETO
- 5) S/A CEMENTOSA CLORO SODA Ing. ALDO SACERDOTE

Il Prefetto F^o. E. Cavalieri

Detta lettera è stata trasmessa ai seguenti Istituti Bancari o di Credito:

- 1) Tesoreria Provinciale
- 2) Banca d'Italia
- 3) Banca Commerciale Italiana
- 4) Banco di Napoli
- 5) Credito Italiano
- 6) Banco di Roma
- 7) Banco Nazionale del Lavoro
- 8) Monte dei Paschi di Siena

Napoli, 10/3/1944

Per copia conforme
Il Segretario
F^o

G.L.M.

ALLEGATO N. 4

MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI

NAPOLIServ. Amm/vo
Segreteria

Napoli, 20 Marzo 1944

Spett. Banco di Napoli
Direzione Generale
NAPOLI

" omissis "

" Io Charles Foletti Tenente Colonnello Commissario Regionale Re-
"gione 3, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi :

ORDINO

- " 1) I sopramenzionati Biagio Borriello, Luigi Piscitelli, Giulio
"Cesare Montagna e Tullio Tagliavini, vengono con questo atto, ri-
"mossi da qualsiasi ufficio o carica onorifica, fiduciaria o remun-
"erativa delle Manifatture Cotoniere Meridionali o di qualsiasi
"altra Società, Succursale o Filiale delle M.C.M.
- " 2) Quirini Fimiani, Laerte Azzoni e Leonida Pentangelo vengono,
"con questo atto, eletti membri del Comitato Direttivo.
- " 3) Il Comitato Direttivo viene investito, con questo ordine,
"di piena ed assoluta autorità, soggetta tuttavia agli altri provve-
"dimenti del presente ordine, affinché possa prendere tutte le mi-
"sure necessarie nella direzione ed amministrazione degli affari
"delle M.C.M. prevista pertanto che:
- " a) essi dovranno dare il resoconto mensile della loro attività diret-
"tiva, nella forma e maniera stabilita dal competente Ufficiale del
"Governo Militare Alleato.
- " b) forniranno all'Ufficiale autorizzato dal Governo Militare Allea-
"to qualsiasi dato che possa venire richiesto.
- " c) non contrarranno prestiti ad eccezione degli anticipi provvisori
"che avvengono nel normale corso degli affari e dei pgni e delle
"garanzie delle M.C.M. e non daranno soluzione ad affari, o a parte
"essenziale di essi, senza un precedente conferma del Commissario
"Regionale o di un Ufficiale a tal uopo designato dal Governo Mili-
"tare Alleato.

- 2 -

Allegato n.4 - segue -

" 4) La nomina di cui al par.2 di questo atto potrà essere cambiata
" o modificata ad una qualunque data con ordine supplementare con-
"cernente emanato dal Commissario Regionale, senza intaccare tut-
"tavia gli altri provvedimenti dell'ordine. I poteri e l'autorità del
Comitato Direttivo e le limitazioni e restrizioni di cui al par.3
" potranno essere cambiati, modificati, ristretti o ampliati da un
"supplementare ordine concernente, emanato dal Commissario Regio-
"nale o dall'Ufficiale a tale uopo designato.
" 5) Nessuno potrà in qualsiasi maniera intervenire nelle direttive
"o nelle operazioni delle M.O.M. derivanti dal Comitato Direttivo,
"con questo atto designato, o da un ordine supplementare concernen-
"to, ad eccezione di interventi conformi alla legge. F.to POLETTI
Tenente Colonnello Commissario Regionale".

"Omissis"

Si gradirà un cortese cenno di benestare
Con distinte considerazioni

MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI

Il Comitato Direttivo

F.to.

ESTRATTOTESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

R.D. 3 Marzo 1934 n.363

Omissis

Art. 19

Il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella Provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della Provincia e da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilando i servizi, salvo quelle riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e propone, ove occorra, il regolamento delle attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Adotta in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dallo Stato e salvo le eccezioni di cui al 3° comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli Enti locali per compiere, in caso di ritardo ed omissioni da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggere, qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e soprintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta Provinciale amministrativa.

Representation of Companies, Boards & commercial undertakings.

These appointments and the powers in connection therewith can be effected by judicial authority, but when a public corporation is affected such appointments are made by the government.

This Decree however is not operative in the provinces of Naples, Avellino, Forlì etc. still under the Administration of AMU.

This Decree however is not operative in the provinces of AMU, Benevento, Foggia etc. still under the Administration of AMU. In these provinces the procedures followed in the above connection very and are rarely uniform, thus creating a very delicate situation insofar as the validity of the obligation undertaken or to be undertaken by the said firms is concerned and also in respect of the advance of funds made or to be made in connection to the economic revival of the Nation.

In fact, among the documents forwarded to this establishment in the above connection we have noted the following procedures:

(1) I.I.V.A., a company having its head office and administrative set up in enemy occupied territory gave a power of attorney before the armistice to the

This document gave to the holders simple powers of internal administration. The Tribunal of Naples, however, sitting at the request of the parties have interpreted the terms of the power concerned and have extended these to general administration allowing the petition for financial advances from such establishment in order to rebuild the industrial premises concerned, ~~to be~~ ^{for the benefit of} the judgment of the Tribunal is not

It appears at first sight that the judgment of the Tribunal is not altogether legitimate and that the judges have exceeded their powers, bearing in mind also that this decision was rendered at the request of the holders of the power with a view to clarifying the terms of a document and not because they were party to a law suit, which would have, in fact, justified the action of the Tribunal.

the Tribunal.

Furthermore, it cannot be held, that by analogy, the judges have based their decision on the provisions of FDI. of 19/1/43 No. 87, which empowers them to appoint special curators to represent persons and companies situated in enemy territory, as the functions of such curators are strictly limited to acts of administration and preservation which cannot suffer any delay.

(2) Another case has been brought to our notice of the appointment of a Commissioner extraordinary (holding all the powers the Board of Directors and general manager) to a company having its head office in Naples (Naval Mechanics). Such appointment is made by decrees of the Prefect of Naples, in execution of the powers conferred to him by AMI and in virtue of the provisions of Article 19 of the existing coordinated law on Communes and Provinces. As far as we are aware no ordinances have been promulgated by AMI extending the powers of the Prefect of Naples, Avellino, Benevento and Foggia.

Furthermore, the simple reference to Article 19 of the Law on Communes and Provinces does not appear in our opinion to be justified in connection with the promulgation of the prefectoral decree.

This decree however is not operative.

Penevento, Foggia etc. still under the Administration of AMG.

In these provinces the procedures followed in the above connection very and are rarely uniform, thus creating a very delicate situation insofar as the validity of the obligation undertaken or to be undertaken by the said firms is concerned and also in respect of the advance of funds and or to be made in relation to the economic revival of the Nation.

In fact, among the documents forwarded to this establishment in the above connection we have noted the following procedures.

(1) I.L.V.A., a company having its head office and administrative set up in enemy occupied territory gave a power of attorney before the armistice to the two managers of the respective branches of Reginali and Tassi cantalists.

This document gave to the holders single powers of internal administration. The Tribunale of Naples, however, sitting at the request of the parties have interpreted the terms of the power concerned and have extended these to general administration allowing a petition for financial advances from ~~our~~ ^{the} establishment in order to rebuild the industrial premises concerned, ~~to be presented~~ ^{to be presented}.

It appears at first sight that the judgment of the Tribunale is not altogether legitimate and that the judges have exceeded their powers, bearing in mind also that this decision was rendered at the request of the holders of the power with a view to clarifying the terms of a document and not because they were party to a law suit, which would have, in fact, justified the action of the Tribunale.

Furthermore, it cannot be held, that by analogy, the judges have based their decision on the provisions of N.M. of 19/1/43 No. 87, which empowers them to appoint special curators to represent persons and companies situated in enemy territory, as the functions of such curators are strictly limited to acts of administration and preservation which cannot suffer any delay.

(2) Another case has been brought to our notice of the appointment of a Commissioner extraordinary (holding all the powers the Board of Directors and general manager) to a company having its head office in Naples (Naval Mechanics). Such appointment is made by decrees of the Prefect of Naples, in execution of the powers conferred to him by AMG and in virtue of the provisions of Article 19 of the existing coordinated law on Communes and Provinces. As far as we are aware no ordinances have been promulgated by AMG extending the powers of the Prefetto to the provinces of Naples, Avellino, Benevento and Foggia.

Furthermore, the single reference to Article 19 of the Law on Communes and Provinces does not appear in our opinion to be justified in connection with the promulgation of the prefectoral decree.

Indeed, by the said article, wide powers are vested in the Prefects enabling them to take such steps as they may deem opportune in the public interest. In cases of emergency, the specific powers to appoint Commissioners only affect local boards (Enti) subjected in any case to the administrative control of the "Prefettura" and such Commissioners receive the same powers as are conferred to the administration of such "Enti".

The Prefetto's decree therefore constitutes an intervention from a controlling body of Public Administration into the patrimonial and administrative sphere of private concerns, subject to the provisions of private law.

Only extreme urgency and the public interest could have justified the action of the Prefetto.

(3) Finally, a Commissioner has been appointed by a regional order of AMG to a company with head office in Naples, the "Manifatture Göttsche & Co. S.p.A." In order to clarify the doubts and uncertainties set out herein and considering that such state of affairs may have serious repercussions upon the future of companies and the validity of the obligations undertaken on their behalf, it is recommended that the provisions of RDL of 15/11/43 be made operative in AMG territories.

Its provisions could also be extended to companies having their head office in the provinces of Naples, Avellino, Benevento or Foggia, but whose administrative and executive branches are deprived of their titular members, who are either absent or have been removed from their functions.

Documents annexed - 1. Judgment of Tribunale of Naples.
2. Decree of Prefetto of Naples.
3. Order of AMG Region 3.

SA (F. Ruggioli)

Pomilio di Napoli

- Documents annexed - 1. Judgment of Tribunale of Naples.
2. Decree of Prefetto of Naples.
3. Order of AMG Region 3.

SA (F. Rosignoli)

Procuratore di Napoli

